


La famiglia




Indice

- La famiglia:

- *Tipi di famiglie (nucleari, patriarcali allargate e coppie di fatto)*
- *La legge*
- *Rapporti coniugali e prole*
- *Divorzio e i suoi effetti*
- *Affido esclusivo, condiviso e congiunto*

- I tanti dibattuti argomenti su:

- *Gravidanza assistita*
- *Aborto*
- *Abbandono minorile*
- *Affidamento*
- *Adozione a distanza ed internazionali*
- *Eutanasia*



LA FAMIGLIA

*Per famiglia intendiamo un nucleo di persone, formato da due coniugi e possibilmente da prole .
La famiglia italiana come la conosciamo noi non è sempre stata così..*

◆ *Famiglia patriarcale*

◆ *Famiglia nucleare*



“Famiglia Patriarcale”

Era diffusissima in Italia fino a 80 anni fa, scomparve a causa della rivoluzione industriale e dell'abbandono delle campagne. Questa era composta da madre, padre, prole, nonni, spesso zii, cugini e parenti vari. In questo tipo di famiglia vi era grande solidarietà: ci si aiutava nei lavori domestici e agricoli, in caso di lutto e malattia.



“Famiglia Nucleare”



Col tempo le famiglie decisero di procreare meno bambini che arrivavano ad un massimo di tre per famiglia.



- Società agricola

- Società industriale

La società contadina: è caratterizzata da famiglie molto numerose da 6 a 8 figli i quali garantivano molte braccia per il lavoro agricolo e un minor dispendio monetario.



La società industriale: *i figli rimangono con i genitori fino all'età in cui sono in grado di costruire un propria famiglia (25/30 anni).*



“Famiglie allargate”



La famiglia allargata si è sviluppata nel periodo postindustriale, cioè a partire dagli ultimi anni del '900 ed è oggi piuttosto diffusa.

La famiglia allargata post-industriale è composta in genere da madre, padre, figli e i figli dei propri partner.

*La famiglia allargata consente:
Alla prole molti anni di studio:
Agli anziani e agli inabili, sostegno e
assistenza*



“Coppie di fatto”



Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è



molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.



Il fenomeno più presente in Italia è quello della convivenza, ossia due persone che decidono di non sposarsi ma comunque di andare a vivere insieme. Possono essere due persone dello stesso sesso come due persone di diverso sesso. La legge non aiuta i conviventi nei seguenti casi:

- se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente.*
- il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala.*
- il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha nessun diritto. Meglio, quindi, premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente.*
- se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell'altro.*
- se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessa, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che conviva con l'altro partner.*

- *in caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti dell'altro si configura il reato di maltrattamenti in famiglia .*
- *se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un coniuge*
- *se cessa la convivenza il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice*
- *se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore*
- *se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di subentrarvi nel contratto*
- *se uno dei partner è extracomunitario non può chiedere il rilascio/rinnovo del permesso o carta di soggiorno per convivenza con il partner italiano*



“Convivenza una scelta o una necessità”

Si convive a volte per scelta, a volte per necessità, altre ancora per prova. Qualunque sia il motivo, numerose coppie in Italia preferiscono questa forma di vita in comune al matrimonio. Si tratta di un fenomeno nuovo per l'Italia, mentre in altri Paesi, soprattutto quelli scandinavi, è una realtà ormai consolidata. Al momento in Italia la convivenza non è disciplinata da specifiche norme. In attesa che questo vuoto venga colmato, tanti sono i diritti negati ai conviventi. Pur essendo un rapporto dal quale non derivano diritti e doveri a livello giuridico, la convivenza può però incidere sulla regolamentazione economica tra due coniugi separati o divorziati: chi convive con una persona e percepisce un assegno di mantenimento può perdere questo diritto se la persona con cui convive provvede al suo mantenimento. Al fine di tutelare le unioni naturali, in alcuni Comuni d'Italia è stato istituito il registro delle unioni civili. Tra i Comuni che si sono fatti promotori di questa piccola "proposta di libertà" ricordiamo: Empoli, il primo in assoluto nel 1993, Tarquinia, Milano, Pisa e Voghera




“I diritti delle coppie gay”

I diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transgender promuovono il pieno riconoscimento dei diritti civili e politici e la lotta a ogni forma di pregiudizio e discriminazione nei confronti di LGBT. Questi diritti hanno poco o nessun riconoscimento formale. Ciò comporta che lesbiche, gay, e transgender sovente non hanno diritto a sposarsi, a fondare una famiglia, a essere riconosciuti come coppia, a godere dei diritti nel caso di dipartita del compagno/a, per citarne alcuni.

LGBT (o GLBT) è un acronimo utilizzato come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (Transessuali). Il termine LGTB è stato sempre più comune dalla metà degli anni novanta sino ad oggi, è divenuto così tradizionale che è stato adottato dalla maggior parte dei centri di comunità per lesbiche, gay, bisessuali e transgender e dalla stampa gay nella maggior parte delle nazioni dove si parla inglese.




Barack Obama ha ordinato agli ospedali americani di riconoscere i diritti delle coppie gay, permettendo al paziente di indicare il proprio partner come la persona che ha il diritto di visita e che dovrà prendere decisioni sulla sua salute.



“La legge”

Storicamente la famiglia viene considerata un'istituzione, riconosciuta civilmente dall'ente sociale basata su diritti e doveri divisi egualmente dai coniugi. Le leggi che intervengono su questi argomenti sono il prodotto di società politicamente avanzate e il frutto dell'evoluzione della storia umana. Le più importanti riforme risalgono alla rivoluzione francese. Nel vecchio codice civile italiano il marito veniva considerato il capo famiglia ed era lui il capo famiglia, colui che decideva tutto. Successivamente con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si affermerà il principio di parità. Ora la moglie possiede gli stessi doveri e diritti del marito. Se prima con il matrimonio la moglie che prima otteneva il cognome del marito e negli atti pubblici poneva prima il cognome da sposata e poi quello da nubile, adesso mantiene il proprio cognome da nubile ma negli atti pubblici può scrivere il cognome da sposata.



Le decisioni familiari dovranno essere consenzienti da ambe le parti. All'interno della famiglia ci dovrà essere un fedeltà, reciproca assistenza morale e materiale e una buona collaborazione tra i coniugi.




“L'ambiente familiare”

I coniugi concordano nella vita familiare delle regole che dovranno essere seguite da entrambi i coniugi, in base al principio dell'armonica intesa (art. 144 del codice civile).

La legge:

1) Valorizza la parità giuridica e morale in base al secondo comma dell'art. 29 della costituzione.


2) Valorizza l'autonomia della famiglia senza imporre modelli rigidi, lasciando che siano gli stessi coniugi a disporre della propria autonomia.




“Il rapporto con i figli”

Le capacità relazionali di ogni individuo derivano dal primo legame con la figura materna e paterna. A tal proposito è importante trattare il legame genitori figli. Tra le teorie che trattano questa tematica è bene ricordare la teoria dell'attaccamento. La capacità dell'affezione è un'energia profonda e inalienabile che è presente sin dalla nascita ed orienta il bambino nella relazione con l'altro consentendogli di costruire la propria identità. Il minore deve essere considerato in primis come persona. Egli ha ricevuto dalla nascita dei doni che appartengono al suo patrimonio personale, quali l'affettività, l'intelligenza, la libertà:

- *-L'affettività si svela in due direzioni ossia nel rapporto con i genitori e con i coetanei (fratelli, compagni di gioco e di scuola),*
- *-L'intelligenza si manifesta secondo due flessioni: la capacità di apprendimento e la creatività,*
- *-La libertà si svolge nell'azione del bambino ed è fatta di gesti, di comportamenti e di atteggiamenti. Essa coniuga affettività e intelligenza traducendole in adattamento.*



“Il divorzio e i suoi effetti!!”



Quando la relazione tra i due coniugi va perdendosi ,si arriva al divorzio. Questo istituto può essere richiesto da uno dei due coniugi.

Con l'annullamento, il matrimonio diverrà come se non si fosse mai celebrato. Nel 1974 fu promosso un referendum abrogativo dietro la spinta del mondo cattolico. Circa il 60% dei votanti volle tenere la legge sul divorzio

Casi in cui è riconosciuto il divorzio in senso unilaterale:

- *1) l'altro coniuge è condannato ad ergastolo o comunque una pena superiore ai 15 anni*
- *2)l'altro coniuge è condannato per reati contro lo stesso coniuge o discendente(figlio, nipote)*
- *3) l'altro coniuge è straniero e ha ottenuto il divorzio nel suo paese*
- *4)l'altro coniuge è stato assolto per infermità mentale da uno dei reati elencati*
- *5) il matrimonio non viene consumato.*



La pronuncia di divorzio determina, a decorrere dalla sua emanazione, la fine dello status coniugale, con tutti i conseguenti effetti, di ordine sia personale sia patrimoniale, comportandosi alla stregua della risoluzione di un rapporto contrattuale.

- **Sul piano personale** *la moglie non possa più usare il cognome del marito, salvo autorizzazione del Tribunale, quando sussistano interessi meritevoli di tutela per se per i suoi figli. Ad esempio il cognome del marito individua la donna nell'esercizio di un'attività artistica, o il cognome è stato usato, d'intesa con il marito, in ambito commerciale (art. 5, commi 2, 3 e 4, L. D). Peraltro la Suprema Corte ha stabilito al riguardo che, in caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito, quest'ultimo può chiedere il risarcimento del danno per fatto lesivo (art. 7 c. c., ex art. 2043 c. c.), sempre che qualora riesca a dimostrare i pregiudizi derivantigli da tale uso illegittimo (Cass. sent. n. 8081 del 1994).*
- **Sul piano patrimoniale**, *con la sentenza il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente all'altro un assegno fino a quando costui muoia o si risposi. Interessanti risultano al riguardo due pronunce recenti della Cassazione, in cui l'obbligo dell'assegno è stato negato a causa della mancata instaurazione di una effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ad esempio in caso di matrimonio durato tre mesi e non consumato per volontà della moglie che poi chiede l'assegno o di unione durata un anno ma basata esclusivamente su ragioni*



- *L'affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la potestà genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori:*
- L'affidamento condiviso regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della potestà genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori, in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.*
 - L'affido congiunto si verifica quando il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viene affidato ad entrambi i genitori ai quali è richiesto di cooperare nella gestione dei minori. Al contrario dell'affido condiviso, che non presuppone cooperazione fra i genitori. L'affido congiunto è strutturato in modo da condividere sia le responsabilità specifiche che la genitorialità.*
 - L'affido esclusivo, quando i figli sono affidati a un solo coniuge, escludendo di fatto l'altro dall'esercizio della patria potestà. Tale pratica, in genere ritenuta causa di molte sofferenze per i bambini e fonte di contenzioso legale tra i genitori, è stata sostituita dall'affido condiviso. Nonostante la nuova legge, tuttavia, molti tribunali applicano ancora l'affido esclusivo in caso di conflitto tra i genitori, privilegiando il rapporto materno a quello paterno.*



“I bambini : mamma , gravidanze”

- *La fecondazione assistita o artificiale è il processo con cui avviene l'unione dei gameti artificialmente. Si tratta di un argomento oggi molto dibattuto che suscita grandi controversie di tipo bioetico , in particolare per l'uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa.*
- *Così nel 2004 con la legge 40, fu proibito questo tipo di assistenza medica. Dopo l'approvazione di questa legge si è diffusa sempre più in Italia il fenomeno del turismo riproduttivo. Da allora sono numerose le coppie italiane che si recano all'estero, in paesi dove è possibile attuare la fecondazione artificiale*



“Esempi:”

La Spagna è una delle destinazioni privilegiate del cosiddetto turismo riproduttivo, poiché ha una legge che consente la fecondazione assistita per le donne single, l'ovodonazione, l'embrio-donazione nonché l'anonimato dei donatori.

L'Italia risulta essere la prima in Europa per “turismo riproduttivo”. In Italia una coppia su tre va all'estero nel tentativo di avere un figlio. Questo il dato presentato al Congresso Eshre (European Society of Human Reproduction and Embryology) dopo lo studio condotto in collaborazione con Sismer (Società italiana di studi di Medicina della Riproduzione).




- *ESHRE fu costituito per studiare su scala europea il fenomeno della migrazione all' estero per problemi riproduttivi. Il 32% delle coppie italiane si reca all'estero per avere un figlio.*
- *All'Italia segue la Germania con il 14%. La maggior parte delle coppie si reca all'estero non solo perché oltralpe vigono leggi più liberali rispetto a quelle italiane che hanno reso queste pratiche non più lecite, ma perché pensano che i trattamenti e l'assistenza siano più efficaci.*
- *Nonostante molti italiani con problemi di fertilità si rivolgano a centri medici esteri, l'entità del fenomeno resta per certi versi ancora oscura. Poco infatti ancora si sa sulle caratteristiche delle coppie e sui motivi di questa scelta.*



“L’aborto”

L'aborto è l'interruzione prematura di una gravidanza. Questa può avvenire per cause naturali (aborto spontaneo) o essere provocata artificialmente (interruzione volontaria della gravidanza). La vecchia legislazione (quella fascista) in conformità con il principio di integrità della stirpe non consentiva il controllo delle nascite. L'aborto fu introdotto in Italia con la legge n° 194 del maggio 1978.



• “L’abbandono minorile” :

l’art. 591 c.p. rubricata “Abbandono di persone minori o incapaci” punisce chiunque abbandoni

- *un minore di età inferiore ai 14 anni (perché persona ancora incapace di provvedere a se stessa) o della quale abbia la custodia o debba avere cura;*
- *all’estero un cittadino italiano minore di anni 18, a lui affidato per ragioni di lavoro.*

Il reato in questione è collocato nel capo del codice penale relativo ai delitti contro la vita e l’incolumità personale: tanto trova la sua ragion d’essere nello stato di incapacità in cui versano i soggetti passivi (destinatari) di provvedere a se stessi, dal quale deriva una possibilità di danno alla persona qualora gli stessi siano lasciati privi di assistenza. Secondo alcuni autori però, a tale norma deve essere data un’interpretazione legata alla tutela dell’integrità fisica.



“L'affidamento”:


⇒ *L'affido familiare è un provvedimento temporaneo mediante il quale un minore viene accolto presso una famiglia, o affidato ad una singola persona, nel caso in cui la famiglia di origine sia in una fase di difficoltà e non riesca a garantire il soddisfacimento dei bisogni del minore. I motivi per cui viene generalmente adottato questo provvedimento sono legati a problemi familiari quali malattia, detenzione, motivi di tossicodipendenza o di ordine educativo che possono manifestarsi in casi di incuria o violenza al minore da parte di familiari.*



L'affido familiare può essere:

⇒ *giudiziale, nel caso in cui sia disposto dai servizi sociali e adottato tramite un provvedimento del giudice tutelare*

⇒ *consensuale, nel caso in cui sia condiviso e approvato dai genitori.*



- *Nel caso di affidamento consensuale il dispositivo può contenere indicazioni per cui si abbia un affidamento part-time, limitato cioè ad alcune parti della giornata, o ad alcuni giorni della settimana.*


L'affidamento si distingue anche sulla base delle famiglie affidatarie in:

- *affidamento a familiari, nel caso gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela*
- *affidamento extra-familiare, nel caso non vi sia legame familiare tra il minore e la famiglia affidataria*



⇒ *Questo provvedimento si differenzia dall'adozione in base alle seguenti caratteristiche:*

- *la temporaneità - l'affido familiare non è definitivo e il minore, a differenza dell'adozione, non ha lo status di figlio*
- *il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine – viene mantenuto il legame genitoriale*
- *rientro del minore nella famiglia di origine - al termine della fase che impediva alla famiglia originaria di occuparsi del figlio, questi può farvi ritorno*



“Le adozioni internazionali”

La legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio Nazionale (adozione nazionale) o all'estero aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale vi sia un patto bilaterale. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale per un paese straniero specifico. Al verificarsi di un abbinamento coppia-minori in una delle due distinte procedure (nazionale ed internazionale) viene sospesa l'altra, ma in alcuni casi il tribunale per i minorenni di competenza può anche permettere alla coppia di concludere l'adozione con ambedue le procedure, qualora vengano proposti e accettati dalla coppia due distinti abbinamenti



“Requisiti fondamentali”

I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:

- Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale (more uxorio).*
- La differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenni.*
- Gli adottanti devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.*




Una delle prime evidenze storiche dell'adozione risale al II millennio AC: il Codice di Hammurabi, una tra le più antiche raccolte di leggi conosciute, normava i diritti e doveri degli adottandi e degli adottati. Troviamo esempi simili anche nella legislazione dell'antica Roma, nel codice napoleonico, nel codice civile italiano del 1865. La Legge del 4 maggio 1983 n. 184, art. 27, dispone che «l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».



“Adozioni a distanza”

Il termine adozione è in questa accezione usato impropriamente, in quanto l'adozione vera e propria, secondo la normativa italiana e di molti paesi, consiste nel dare una famiglia ad un minore orfano, abbandonato, maltrattato. Ha valenza giuridica, sociale ed affettiva. L'adozione a distanza non ha alcuna valenza giuridica ma ha lo scopo di aiutare economicamente una o più persone anche maggiorenni, in un particolare progetto sociale. Nel caso di adozione a distanza potrebbe non esserci mai alcun tipo di contatto o conoscenza diretta fra colui che sottoscrive il contributo e il beneficiario. Per questo molte associazioni e gli stessi organi istituzionali italiani non utilizzano più la locuzione adozione a distanza, preferendo il «sostegno a distanza» per evitare confusione tra due concetti differenti. Generalmente le adozioni a distanza vengono distinte a seconda della tipologia di beneficiario:

- *Nucleo familiare*
- *Gruppo di persone (es. alunni di una scuola o un ospedale)*
- *Una determinata persona (generalmente un bambino)*



L'Eutanasia

L'eutanasia letteralmente significa “buona morte” (dal greco εὐθανασία, composta da εὐ-, bene e θάνατος, morte. E' il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo, la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.



L'eutanasia può essere

-attiva: qualora la morte sia provocata tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte con l'utilizzo di sostanze tossiche.

-Passiva: mediante l'interruzione o l'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell'individuo.

- **Volontaria:** quando segue la richiesta esplicita del soggetto. Questo è possibile quando la persona è capace di intendere e di volere oppure mediante il cosiddetto testamento biologico.
- **Non-volontaria:** nei casi in cui ci sia una persona espressamente designata a decidere per conto di un individuo in uno stato di incoscienza o mentalmente incapace di operare una scelta pienamente consapevole fra il vivere e il morire (come nell'eutanasia infantile o nei casi di disabilità mentale).
- **Il suicidio assistito** è una forma di eutanasia attiva e volontaria in cui al suicida vengono forniti i mezzi e le competenze necessarie a porre termine alla propria vita.



“Testamento biologico”

La parola testamento viene presa in prestito dal linguaggio giuridico riferendosi ai testamenti tradizionali dove di solito si lasciano scritti (di pugno) le volontà di divisione dei beni materiali per gli eredi o beneficiari. Nel mondo anglosassone lo stesso documento viene anche chiamato living will (a volte impropriamente tradotto come "volontà del vivente").

La volontà sulla sorte della persona passa ai congiunti di primo grado o ai rappresentanti legali qualora la persona stessa non sia più in grado di intendere e di volere per motivi biologici. Non esistendo ancora in Italia una legge specifica sul testamento biologico, la formalizzazione per un cittadino italiano della propria espressione di volontà riguardo ai trattamenti sanitari che desidera accettare o rifiutare può variare da caso a caso, anche perché il testatore scrive cosa pensa in quel momento senza un preciso formato, spesso riferendosi ad argomenti eterogenei come donazione degli organi, cremazione, terapia del dolore, nutrizione artificiale e accanimento terapeutico, e non tutte le sue volontà potrebbero essere considerate bioeticamente e legalmente accettabili.



P.d.P

production

Si ringrazia soprattutto la partecipazione e l'impegno di coloro che hanno partecipato a questa presentazione: Iglesias

-S. P.

-L. D.

-D. P.

